



**Regolamento di funzionamento delle
Sezioni Sindacali
del
“Si.Na.Fi. – C.G.S”
Sindacato Nazionale Finanziari
“Cum Grano Salis”, approvato dal
CDN in data 03 agosto 2021**

INDICE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI SINDACALI

Art. 1	Approvazione regolamento	Pag.3
Art. 2	Costituzione	Pag.3
Art. 3	Compiti e dipendenza	Pag.3
Art. 4	Rappresentatività	Pag.3
Art. 5	Cariche	Pag.4
Art. 6	Il Referente Generale	Pag.4
Art. 7	Riunione e convocazione delle Sez. Sindacali e dei Ref.ti e Vic.ti	Pag.4
Art. 8	Ordine del giorno	Pag.4
Art. 9	Sistema di voto e quorum	Pag.5
Art. 10	Andamento dei lavori	Pag.5
Art. 11	Deliberazioni	Pag.6
Art. 12	Perdita della carica di membro della Sezione Sindacale	Pag.6
Art. 13	Dimissioni della carica di membro della Sezione Sindacale	Pag.6
Art. 14	Decadenza della Sezione Sindacale	Pag.7
Art. 15	Disponibilità patrimoniale e finanziaria	Pag.7
Art. 16	Rimborsi spesa	Pag.7
Art. 17	Norme di salvaguardia	Pag.8

Art. 1
(Approvazione regolamento)

Il presente regolamento di funzionamento, redatto dalla Segreteria Nazionale, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, nei modi e nei tempi previsti all'art 24 dello Statuto Nazionale.

Art. 2
(Costituzione)

Nella fase transitoria, così come a regime, possono essere costituite strutture Interregionali, Regionali o Provinciali semplificate, denominate "Sezioni", senza autonomia giuridica, patrimoniale e finanziaria.

Le stesse assumono la denominazione di "Sezione Interregionale, Sezione Regionale o Sezione Provinciale SI.NA.FI." seguito dal nome delle Regioni, della Regione o della Provincia.

Tali strutture semplificate vengono organizzate mediante atto costitutivo interno, previa delibera del C.D.N. con la quale vengono peraltro di norma conferite le cariche pro-tempore delle stesse.

Nelle Regioni ove sono formalmente istituite le Segreterie Regionali, invece, i Consigli Direttivi Regionali possono proporre la costituzione di Sezioni Provinciali e le stesse vengono organizzate mediante atto costitutivo interno e poste alle dipendenze delle Segreterie Regionali, previa valutazione e nulla-osta del Consiglio Direttivo Nazionale. In tal caso, le cariche vengono conferite con delibera del Consiglio Direttivo Regionale. Le Sezioni, non avendo autonomia Giuridica e patrimoniale di funzionamento, devono uniformarsi alle direttive di politica sindacale deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale e rispettare le linee guida, l'assetto dello statuto, nonché le direttive della Segreteria Nazionale/Segretario Generale.

Art. 3
(Compiti e dipendenza)

Le "Sezioni", tramite il Referente Generale e i Vice referenti, hanno il compito di svolgere proselitismo sindacale nelle aree di competenza con il fine di creare una proficua cultura sindacale tra il personale, acquisire le esigenze degli iscritti e intervenire a supporto e a tutela degli interessi degli stessi, congiuntamente alla Segreteria Nazionale e, ove costituite, alle Segreterie Interregionali o Regionali di pertinenza.

Tali strutture, sono alle dirette dipendenze della Segreteria Nazionale/Segretario Generale o della Segreteria Regionale/Interregionale-Segretario

Regionale/Interregionale legalmente costituita ed avente propria autonomia giuridica e patrimoniale.

Ai citati Referenti, unitamente al Segretario Generale Nazionale – quale unico titolare del trattamento dei dati ai fini della privacy - compete anche il coordinamento degli Incaricati ai tesseramenti nella propria area di pertinenza (Provincia/Regione/Interregione/.

Art. 4 (Rappresentatività)

Il Referente ed i Vice Referenti devono essere soci in servizio nell'ambito interregionale/ regionale o provinciale dell'istituenda Sezione sindacale.

Ogni "Sezione":

1. Interregionale, è formata da un Referente Interregionale Generale e da un massimo di cinque Vice Referenti.
Ad ogni Regione è garantita la rappresentatività in seno alla costituita Sezione.
2. Regionale, è formata da un Referente Regionale Generale e da un massimo di quattro Vice Referenti.
3. Provinciale, è formata da un Referente Provinciale Generale e da un massimo di quattro Vice Referenti.

Art. 5 (Cariche)

Le cariche di Referente Generale e di Vice Referente vengono di norma conferite dal Consiglio Direttivo Nazionale nell'ambito degli associati, in regola con la quota annuale, in servizio nel territorio di competenza.

Le cariche di Referente Provinciale Generale e di Vice Referente Provinciale rientranti in un contesto territoriale ove sono già costituite Segreterie Interregionali o Regionali vengono conferite dal Consiglio Direttivo Interregionale o Regionale nell'ambito degli associati, in regola con la quota annuale, in servizio nel territorio di competenza.

Art. 6 (Il Referente Generale)

Al Referente Generale spetta il coordinamento della struttura territoriale di competenza.

Ad egli spetta, ove ritenuto opportuno, unitamente al Segretario Generale Nazionale, la firma sui documenti per tutte le questioni inerenti la propria area.

Nel caso di Sezioni Provinciali rientranti in un contesto territoriale ove siano già costituite le Segreterie Interregionali o Regionali, al Referente Generale spetta, ove

ritenuto opportuno, unitamente al Segretario Generale Regionale/Interregionale, la firma sui documenti per tutte le questioni inerenti la propria area.

Art. 7

(Riunione e convocazione della Sezioni Sindacali – Riunione e attività dei Referenti e Vice referenti)

Le Sezioni Sindacali si riuniscono, di norma, una volta l'anno, prevalentemente in modalità telematica.

Il Referente Generale convoca, unitamente al Segretario Generale Nazionale o interregionale/regionale o Provinciale, la Sezione Sindacale in via ordinaria, d'iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei membri della Sezione, al fine di dibattere sulle varie tematiche.

La convocazione dei componenti la Sezione Sindacale avviene mediante pubblicazione sul sito www.sinafi.org, unico mezzo, ai sensi dello statuto, legale e formale al quale devono fare riferimento i soci, almeno 7 giorni prima della riunione e salvo i casi d'urgenza. La convocazione dovrà contenere la data, l'ora e la presumibile durata della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Referente e i Vice referenti Regionale/Interregionale o Provinciale oltre alla quotidiana attività svolta nel tempo libero per implementare la cultura sindacale e gli iscritti, si riuniscono tra di loro, di norma, una volta ogni 15 (quindici) giorni, prevalentemente in modalità telematica, per programmare iniziative, eventi e dibattere su questioni che riguardano gli iscritti.

Alle riunioni dovranno essere invitati, periodicamente, anche gli Incaricati ai tesseramenti dell'area di pertinenza al fine di creare un raccordo funzionale.

Alle riunioni delle Sezioni Sindacali e/o dei Referenti potranno partecipare dirigenti nazionali o regionali/interregionali delle strutture costituite.

Delle risultanze che emergono dalle riunioni dei Referenti/Vice referenti ne verrà fatto un resoconto sintetico al segretario generale nazionale e/o al segretario interregionale/regionale.

Art. 8

(Ordine del giorno)

I membri della Sezione Sindacale hanno facoltà di proporre modifiche o integrazioni agli argomenti posti all'ordine del giorno. Se la richiesta riguarda l'inserimento di un nuovo argomento deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei presenti.

Il Referente Generale ricevuta la richiesta, e prima dell'inizio della riunione della Sezione, la pone immediatamente all'attenzione della stessa, concedendo la parola a uno dei proponenti per la presentazione. Al termine degli interventi, i componenti della Sezione sono chiamati a votare, almeno a maggioranza dei presenti, sull'opportunità di inserire l'argomento nell'ordine del giorno in discussione indicandone anche la posizione in esso, oppure se inserirlo all'ordine del giorno della riunione successiva che deve essere indetta, nel caso, entro novanta giorni.

Art. 9

(Sistema di voto e quorum)

Le riunioni delle Sezioni Sindacali, in ragione del periodo transitorio previsto dallo statuto, in attesa dell'approvazione della legge che dovrà meglio regolamentare il funzionamento delle OO.SS. militari, della loro peculiarità, nonché in forza all'esigenza di poter creare momenti aggregativi con gli iscritti che facciano crescere la cultura sindacale, è sempre consentita a prescindere dal numero dei presenti, ma per essere formalmente valida e poter deliberare ufficialmente su argomenti da proporre agli organismi nazionali/Interregionali/Regionali da cui dipendono deve raggiungere i sotto indicati quorum:

- La maggioranza più uno degli iscritti di pertinenza, sia in prima che in seconda convocazione.

Dopo la costituzione con i quorum suddetti, la Sezione Sindacale può deliberare formalmente a maggioranza dei presenti.

In assenza di quorum per riunioni formali gli argomenti discussi e le esigenze prospettate vengono in ogni caso relazionati al segretario generale nazionale/interregionale o regionale in base alla dipendenza per le valutazioni di merito.

In caso di parità numerica nelle votazioni il voto del Referente Generale vale doppio. La Sezione Sindacale vota, di norma, per alzata di mano. È ammessa la votazione per "appello nominale" quando lo richieda almeno un terzo dei presenti, o il "voto segreto" quando richiesto dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Iniziata la votazione, questa non può essere più interrotta e non è ammesso l'allontanamento dei singoli membri della Sezione Sindacale. Per ogni votazione, il Referente Generale prende atto dei voti a favore, dei voti contrari e degli astenuti, registrandone le risultanze nel verbale.

Art. 10 (Andamento dei lavori)

Gli interventi devono essere contenuti, di norma, entro i 5/10 minuti a seconda del numero delle richieste e verrà definito prima dell'inizio della riunione.

Ciascun componente ha la disponibilità di un solo intervento.

Il Referente Generale, tiene conto dei tempi, può stabilire prima della discussione dei singoli argomenti le repliche, a cui sono ammessi solo coloro che si erano iscritti a parlare nel primo turno.

Fanno eccezione alle suddette regole di intervento, e per una sola volta, le dichiarazioni di voto, gli interventi per fatto personale o i richiami al Regolamento. Tali richieste di parola devono essere rappresentate verbalmente al Referente Generale che le autorizza.

Costituisce "fatto personale" il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse o il sentirsi lesi nella persona da interventi di terzi.

Il Referente Generale raccoglie le iscrizioni a parlare immediatamente dopo l'introduzione della tematica in discussione, concede o revoca la parola tenendo conto dei tempi e dell'attinenza degli interventi alla tematica in discussione.

Art. 11 (Deliberazioni)

La Sezione Sindacale opera nello spirito delle volontà statutarie, nelle linee guida di politica generale deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale e dal Consiglio Direttivo Interregionale o Regionale e secondo le direttive ricevute dalla segreteria/segretario Generale Nazionale/Interregionale/regionale qualora costituito.

Art. 12 (Perdita della carica di membro della Sezione Sindacale)

La perdita della carica di membro della Sezione Sindacale si ha per:

- dimissioni volontarie;
- per decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale o per decisioni del Collegio dei probiviri delle strutture territoriali di riferimento, costituite ed avente propria autonomia, in relazione a sospensioni dalla facoltà di iscritto o espulsioni dell'organizzazione, e dopo l'ulteriore decisione assunta, qualora se ne farà

ricorso, dal Collegio dei Probiviri Nazionali e del Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale;

- Per cessazione dell'attività conseguente la costituzione di altre strutture territoriali con propria autonomia giuridica, patrimoniale e finanziaria, che hanno la stessa area di competenza.

Il componente della Sezione Sindacale è, altresì, considerato decaduto se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive.

Art. 13

(Dimissioni dalla carica di membro della Sezione Sindacale)

Le dimissioni dalla carica di membro della Sezione Sindacale non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto al Segretario Generale Nazionale, al Segretario Generale Regionale e al Referente Generale, in ragione della dipendenza dalla struttura nazionale, interregionale o regionale.

Salvo che trattasi di dimissioni qualificate come irrevocabili dallo stesso dimissionario, entro i successivi 30 giorni, il CDN/CDR può accettare o respingere le presentate dimissioni. Sino a tale data non sono esecutive.

Se la presentazione è reiterata sono automaticamente accolte.

In caso di accoglimento delle dimissioni, il Segretario Generale Nazionale o il Segretario Generale Interregionale o Regionale le trasmette al Consiglio Direttivo Nazionale o al Consiglio Direttivo Interregionale o Regionale, qualora costituiti, per l'eventuale sostituzione.

Art. 14

(Decadenza della Sezione Sindacale)

La Sezione Sindacale decade:

- Per dimissioni della maggioranza dei membri della Sezione Sindacale;
- Per sfiducia, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale o della Segreteria Nazionale o del Direttivo Interregionale o del Direttivo Regionale, quest'ultimi due se costituiti ed aventi propria autonomia;
- All'atto della costituzione di altre strutture territoriali con propria autonomia giuridica, patrimoniale e finanziaria, che hanno la stessa area di competenza.

Nei suddetti casi, la decadenza dell'organismo ha efficacia immediata, senza ulteriori formalità e viene immediatamente posta, senza ritardo, all'attenzione del Consiglio Direttivo sovraordinato per provvedere all'elezione della nuova Sezione Sindacale.

Art. 15

(Disponibilità patrimoniale e finanziaria)

Le Sezioni Sindacali non hanno disponibilità patrimoniale e autonomia finanziaria, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Nazionale.

Ogni esigenza finanziaria deve essere rappresentata dal Referente Interregionale Generale o Regionale Generale, alla Segreteria Nazionale/Segretario Generale la quale, con propria deliberazione, valuta e decide. Le decisioni, al riguardo, a cui perviene la Segreteria Nazionale, sono insindacabili.

Le esigenze finanziarie delle Sezioni Sindacali Provinciali devono essere rappresentate dal Referente, alla Segreteria Regionale/Interregionale/Segretario Generale Regionale/Interregionale la quale, con propria deliberazione, valuta e decide. Le decisioni, al riguardo, a cui perviene la Segreteria Regionale/Interregionale, sono insindacabili.

Art. 16 (Rimborsi spesa)

A ciascun membro della Sezione Sindacale che ricopre cariche di Referente Generale, Vice referente o Incaricato al tesseramento spetta, per poter svolgere le attività legate alla carica rivestita, un rimborso delle spese effettivamente sostenute, **previa formale richiesta da formalizzare, a priori, alla Segreteria Nazionale. La stessa valuterà l'impegno prima dell'effettuazione delle spese e a suo insindacabile giudizio potrà pianificare l'utilizzo delle risorse e rilasciare la prevista autorizzazione formale.**

Sono ammessi a rimborso, a titolo esemplificativo:

- a) il costo dei biglietti dei mezzi pubblici per i viaggi di andata e ritorno;
- b) alternativamente all'ipotesi di cui al punto a) le spese autostradali di andata e ritorno più un rimborso per il consumo del carburante del mezzo di trasporto privato;
- c) quando occorre, il costo dei pernottamenti;
- d) il costo dei pasti.


Le richieste di rimborso, dopo la sua preventiva approvazione, devono essere formulate dopo aver sostenuto le spese, tramite il previsto modello e debitamente documentate con apposito titolo. L'uso dell'autovettura privata è documentato con apposita dichiarazione scritta.

Art. 17 Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle norme statutarie nazionali.

Roma 03 agosto 2021


Il Segretario di Seduta
Ivan Giampetruzzi


Il Presidente del C.D.N.
Angelo Stufano